

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli artt. 115 e segg. T.U.B.

## FOGLIO INFORMATIVO

### PEGNO DI CREDITI E DI SOMME

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

##### UniCredit S.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti 3, Tower A - 20154 Milano, [Tel.: 800.323285 (dall'estero 02.3340.8965), Fax: 02.3348.6999, Sito Internet: <http://www.unicredit.it>, Contatti: <http://www.unicredit.it/contatti>], Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: Cod. 2008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo nazionale di Garanzia.

#### DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

Nome /Ragione Sociale		Telefono
Cognome	Sede	E-mail
Iscrizione ad Albi o elenchi	Numero Delibera Iscrizione all'Albo/ Elenco	Qualifica

#### CHE COS'E' IL PEGNO DI CREDITI E DI SOMME

Con questa garanzia, il garante (può trattarsi dello stesso debitore o di altro soggetto) assicura alla Banca (creditrice) il soddisfacimento di un determinato credito, con preferenza rispetto ad altri creditori. In particolare, il pegno di crediti e di somme può avere ad oggetto crediti rappresentati da libretti di deposito a risparmio nominativo e certificati di deposito nominativo, emessi da altre Banche, crediti di denaro derivanti da transazioni commerciali, nonché, somme di denaro risultanti da saldi di conti correnti in euro/valuta, saldi di libretti di deposito a risparmio nominativo e certificati di deposito nominativo, in essere presso una Filiale della Banca, di cui il costituente la garanzia sia titolare e/o proprietario. La garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno, ovvero, con l'accettazione del debitore stesso, con scrittura avente data certa. I documenti relativi alle somme e quelli da cui risultano i crediti costituiti in pegno, sono consegnati al creditore dal costituente, ai sensi dell'art. 2801 c.c.; di tali somme e crediti il costituente dichiara la propria piena titolarità e disponibilità e che gli stessi non sono soggetti a pignoramento, sequestro o ad altri vincoli.

Tra i principali rischi va tenuto presente:

- in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con il pegno, la Banca ha il diritto di realizzare il pegno nelle forme previste in contratto e di soddisfarsi sul ricavato;
- possibilità per il garante di dover rimborsare alla Banca le somme che la Banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

#### CONDIZIONI ECONOMICHE

Il rilascio della garanzia non comporta l'applicazione di specifiche condizioni economiche a carico del costituente il pegno.

#### RECESSO E RECLAMI

##### RECLAMI - DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Costituente il pegno e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto il Costituente il pegno, prima di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi paragrafi.

Il Costituente il pegno può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a **UniCredit S.p.A Customer Satisfaction Italy - Gestione Reclami**, Via Del Lavoro n. 42, 40127 Bologna - Email: [Reclami@unicredit.eu](mailto:Reclami@unicredit.eu) - Indirizzo PEC: [Reclami@PEC.UniCredit.EU](mailto:Reclami@PEC.UniCredit.EU) - Tel.+39 051.6407285 - Fax +39 051.6407229.

La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

Se Costituente il pegno non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro il termine dei 30 giorni, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito <http://www.arbitrobancariofinanziario.it>, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per l'Impresa di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, fermo quanto indicato al comma successivo.

Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria la Banca e/o il Costituente il pegno devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1bis decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (<http://www.conciliatorebancario.it>, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure

- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, oppure

- all'Arbitro Bancario Finanziario.

In caso di variazione di tale normativa si applicheranno le disposizioni all'epoca vigente.

## LEGENDA

<b>Consumatore</b>	E' la persona fisica che agisce al di fuori della propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
<b>Novazione</b>	E' uno dei modi di estinzione delle obbligazioni. In particolare, la novazione oggettiva consiste nella sostituzione, per accordo delle parti, di un'obbligazione nuova all'obbligazione originaria che rimane estinta. Ciò vale anche per le garanzie.
<b>Realizzazione del pegno</b>	Modalità con le quali la Banca utilizza la garanzia costituita a proprio favore e si soddisfa sul ricavato.
<b>Terzo</b>	Soggetto diverso dal debitore principale, che, nell'interesse di quest'ultimo, costituisce il pegno a favore della Banca.